

**ILLECITI
BANCARI**

Proc. n. [redacted]/2020 R.G.El.

Il giudice dell'esecuzione dott. ssa [redacted]

sciogliendo la riserva assunta nella presente procedura in ordine all'istanza di sospensione formulata da parte opponente che ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo:

[redacted]

[redacted]

osservato, inoltre, che, all'esito dell'udienza di trattazione del ricorso in opposizione, con provvedimento del 17.3.2022 il Procuratore della Repubblica di Grosseto ha disposto la sospensione dei termini degli atti esecutivi a carico di [redacted] in proprio e nella qualità di fideiussore della [redacted] e di [redacted] in proprio e quale socio fideiussore e rappresentante legale di [redacted], su istanza presentata dai medesimi in data 7.3.2022 ai sensi dell'art. 20 lg. 447/1999 e successive modificazioni; considerato che la norma in esame prevede la sospensione esclusivamente dei termini degli atti esecutivi a carico dell'istante;

[redacted]

[REDACTED]

considerato, quanto al provvedimento di sospensione disposto dal PM ai sensi dell'art. 20 lg 44/1999 che a seguito delle modifiche introdotte dell'articolo 2 della legge del 27 gennaio 2012 n. 3, la sospensione dei termini delle esecuzioni civili, nonché delle vendite forzate, "consegue a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente" con ciò, di fatto, introducendo l'effetto sospensivo in questione come conseguenza automatica del provvedimento del PM;

osservato, pertanto, che la sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti di vittime di usura discende automaticamente dal provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente;

rilevato, inoltre, che l'orientamento ha trovato anche l'avallo della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 192 del 4 luglio 2014, ha riconosciuto la legittimità della nuova disciplina, interpretando la normativa in questione nel senso di qualificare il provvedimento favorevole del PM quale atto genetico degli effetti sospensivi per l'espropriazione forzata;

visto dunque l'articolo 20 comma 7 della citata legge e la sua portata incidente non sull'esecuzione, ma comunque sui termini e sugli adempimenti in scadenza connessi al processo esecutivo o come nella specie, sulla stessa fissazione della vendita (cfr, Corte Costituzionali, nelle pronunce n. 192/2012 e n. 296/2013 nonché Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496, Riv. Esecuz. Forzata, 2007, 2, 357);

ritenuto che il termine di due anni decorre dal momento in cui viene presentata l'istanza di sospensione all'autorità che può dare concreta attuazione alla sospensione, cioè all'effetto favorevole previsto dall'art. 20, co. 4, l. n. 44/1999 (così Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496), quindi, nel caso di specie, dal momento in cui è stata presentata l'istanza al Procuratore della Repubblica;

ritenuto dunque di dover recepire, per le suesposte ragioni, il provvedimento del P.M;

considerato, infine, stante il sopravvenuto provvedimento del PM e le conseguenze dello stesso sui termini dell'esecuzione, doversi compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

[REDACTED]

compensa le spese tra le parti;

[REDACTED]

[REDACTED]

Visto l'art. 20 l. n. 44/1999;

recepisce il provvedimento del P.M dato atto che, per effetto dello stesso, è stata già disposta la sospensione degli atti esecutivi a carico degli stanti;

dispone dunque la sospensione degli stessi e, in particolare, delle operazioni di vendita per il periodo di anni 2 decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza al P.M.

Si comunichi alle parti, al PM ed al professionista delegato.

Grosseto, 15.4.2022

Il giudice dell'esecuzione

dott. ssr [REDACTED]